

**COMUNITÀ MONTANA AMIATA GROSSETANO  
(ARCIDOSO – GROSSETO)**

**SCRITTURA PRIVATA NON AUTENTICATA REGOLANTE LA CONVENZIONE  
PER LA DISCIPLINA DELL' ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI  
MUSEI ( LIVELLO MINIMO DI INTEGRAZIONE)**

L'anno .....il giorno \_\_\_\_\_, nella sede della Comunità Montana tra i Signori:

§ .....nato a ..... il ....., nella sua qualità di Presidente pro-tempore della  
Comunità Montana;

§ .....nato a .....il ....., nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del  
Comune di Arcidosso;

§ ..... nato a .....il ....., nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del  
Comune di Castel Del Piano;

§ .....nato a .....il ....., nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del  
Comune di Castell' Azzara;

§ .....nato a .....il ....., nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del  
Comune di Cinigiano;

§ .....nato a .....il....., nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del  
Comune di Roccalbegna;

§ .....nato a .....il ....., nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del  
Comune di Santa Fiora;

§ .....nato a .....il....., nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del  
Comune di Seggiano;

§ .....nato a .....il ....., nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del  
Comune di Semproniano;

ciascuno appositamente autorizzato alla stipula della presente clausola integrativa delle  
convenzioni descritte di seguito nel testo del presente atto, in nome e per conto dei rispettivi enti,  
in forza delle seguenti deliberazioni consiliari che ancorché non allegate al presente atto ne  
costituiscono parte integrante e sostanziale:

Comunità Montana Amiata Grossetano Delib.ne Assemblea, n. 25 del 28.09.2004, eseguibile;

Comune di Arcidosso Del. C.C., n. 48 del 30.09.2004, eseguibile;

Comune di Castel Del Piano Del. C.C., n. 63 del 20.09.2004, eseguibile;

Comune di Castell' Azzara Del. C.C., n. \_\_\_\_del \_\_\_\_\_, eseguibile;

Comune di Cinigiano Del. C.C., n. 45 del 20.09.2004, eseguibile;  
Comune di Roccalbegna Del. C.C., n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, eseguibile;  
Comune di Santa Fiora Del. C.C., n. 54 del 21.09.2004, eseguibile;  
Comune di Seggiano Del. C.C., n. 41 del 20.09.2004, eseguibile;  
Comune di Semproniano Del. C.C., n. 47 del 08.09.2004, eseguibile;

### **PREMESSO**

- che i singoli Comuni della Comunità Montana Amiata Grossetano hanno la necessità di organizzare il servizio per lo svolgimento delle funzioni in materia di MUSEI (livello minimo di integrazione) ;
- che i Sindaci dei Comuni del Comprensorio in occasione di precedenti Conferenze dei Sindaci avevano dichiarato l'intenzione di affidare alla Comunità Montana, per lo svolgimento in forma associata, il servizio di cui trattasi e che in occasione della Conferenza dei Sindaci del giorno 12 febbraio 2004 e del giorno 12 agosto 2004 i singoli comuni, confermando quanto dichiarato nelle precedenti occasioni, hanno dato mandato alla comunità montana per la predisposizione degli atti necessari all'attivazione del servizio dando una preliminare adesione alla gestione in forma associata del servizio di cui trattasi;

Richiamato il DPR 24.07.1977, n. 616;

Richiamata la Legge 15 marzo 1997 , n. 59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

Visto il DLgs., 31.03.1998, n. 112 ed in particolare il Titolo V, Capo V (Beni ed attività culturali) artt., 148, 152 e 153 comma3;

Vista la legge Regionale 4 Dicembre 1980, n. 89 recante norme in materia di musei e raccolte di enti locali e di interesse locale – Delega delle funzioni amministrative agli Enti locali nel testo vigente, ed in particolare l'art. 12 (sistema museale associativo) e l'art. 14 (Funzioni delegate ai Comuni) che testualmente recitano:

<<...

### **Art. 12**

#### *Sistema museale associativo.*

Per l'istituzione, l'ordinamento ed il funzionamento dei propri musei, gli Enti locali possono associarsi secondo le aggregazioni territoriali indicate dalla Regione, dando luogo alla formazione di sistemi museali che realizzino i principi indicati nell'art. 1 della presente legge.

A tali associazioni possono aderire altre persone giuridiche pubbliche o private, associazioni non riconosciute, fondazioni ed altre istituzioni, nonché persone fisiche che siano proprietari di musei, raccolte o beni dichiarati di interesse pubblico.

L'Ente locale, qualora non sussistano e non siano attuabili per il museo istituito o da istituire adeguate condizioni di funzionalità (personale, locali idonei, mezzi di conservazione, servizi didattici e di informazione) potrà far parte di un sistema museale associativo che garantisca tali servizi.

La partecipazione a sistemi museali di Enti locali da parte di altri sistemi museali o di singoli musei di Enti pubblici, di Enti ecclesiastici o di altre confessioni religiose, morali e privati avviene previa apposita convenzione.

Il sistema museale è disciplinato da un apposito statuto deliberato dagli Enti associati conformemente alla presente legge.

Il sistema museale, anche mediante l'utilizzazione di uno dei musei aderenti, che assume le funzioni di Centro di sistema, realizza i servizi tecnici e culturali richiesti dai musei associati, ne coordina l'attività, assicura ai musei aderenti il buon andamento dei servizi, anche con l'intervento del personale direttivo e tecnico necessario, cura i rapporti con i competenti uffici regionali e statali.

In particolare il Centro del sistema museale garantisce la schedatura ed il successivo deposito delle schede dei beni identificati presso ogni singolo ente facente parte del sistema stesso ed al Catalogo Unico Regionale; redige il piano annuale di attività.

La gestione del sistema è affidata ad una apposita Commissione, disciplinata dallo Statuto dell'Associazione composta, in quanto possibile, secondo i criteri di cui all'art. 10, 1° comma, e tale da garantire comunque la rappresentanza dei proprietari dei singoli musei associati.

Può essere tuttavia prevista, per le attività proprie di ciascun museo degli Enti locali aderenti alla associazione, la costituzione delle Commissioni di cui all'art. 10.

Ciascun istituto museale estende la propria attività nella circoscrizione territoriale dell'Ente proprietario e, ove specificato dallo Statuto della Associazione, nella relativa circoscrizione territoriale.

Gli Enti locali privi di strutture museali possono assicurarsi l'utilizzazione dei servizi tecnici e culturali propri dei musei aderendo a sistemi museali territoriali.

#### **Art 14**

##### *Funzioni delegate ai Comuni.*

Sono delegate ai Comuni le funzioni amministrative concernenti i beni di cui all'art. 2, ad eccezione di quelle di cui al precedente Titolo II, e di quelle concernenti i beni ambientali di cui all'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, fino alla legge regionale di disciplina e subdelega in materia.

Le funzioni delegate ai Comuni sono esercitate secondo i seguenti indirizzi:

- a) coordinare l'attività dei musei di interesse locale;
- b) assicurare l'uso pubblico dei musei, delle raccolte, e dei beni culturali dichiarati di interesse pubblico, l'adeguamento dei loro servizi agli standards tecnici prescritti dalla Regione, la trasmissione dei cataloghi propri e di quelli dei musei e delle raccolte di interesse locale al Catalogo Unico Regionale;
- c) potenziare i musei e le raccolte, ed incrementare l'insieme dei beni culturali di interesse pubblico attraverso i quali possa essere svolta una funzione integrativa del servizio per la diffusione della cultura nel territorio;
- d) assicurare il coordinamento con le funzioni loro delegate da altre leggi regionali, connesse alla materia di cui alla presente legge, nonché con le attività svolte da strutture culturali e scolastiche.

In caso di mancato esercizio delle funzioni delegate, la Giunta regionale si sostituisce all'Ente delegato, secondo le modalità previste dall'art. 9, 3° comma, della legge regionale 30 aprile 1973, n. 30.

...>>

Vista la L.R. 26 Novembre 1998, n. 85 “ Attribuzione agli Enti Locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di tutela della salute , servizi sociali, istruzione scolastica, formazione professionale, beni e attività culturali e spettacolo, conferite alla Regione con D.Lgs. 31.03.1998, n. 112 ed in particolare:

#### Capo I – Disposizioni Generali

Art. 4 : Funzioni conferite agli Enti Locali

Art. 5: Livelli ottimali di esercizio associato delle funzioni

#### Capo VI – Beni ed attività culturali

Art. 35: Funzioni dei Comuni , il quale testualmente recita:

<<...

### **Art. 35**

#### *Funzioni dei Comuni.*

1. I Comuni esercitano le funzioni e i compiti amministrativi inerenti la gestione e la valorizzazione dei beni culturali di loro proprietà o comunque detenuti e la valorizzazione dei beni culturali presenti nel loro territorio, salvo quanto disposto ai precedenti artt. 33 e 34.
2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, essi curano in particolare le attività di cui all'art. 152, comma 3 del decreto. Allo stesso fine attivano rapporti e strumenti di collaborazione con altri Enti locali, nonché con soggetti pubblici e privati per attività e iniziative di comune interesse.

3. Salvo le funzioni della Regione di cui all'art. 33 e delle Province di cui all'art. 34, i Comuni esercitano tutte le funzioni di promozione nel loro territorio delle attività culturali. In tale ambito essi curano le attività di cui all'art. 153, comma 3 del decreto, con particolare riguardo all'equilibrato sviluppo tra le diverse aree del territorio comunale e all'integrazione delle attività culturali con quelle di propria competenza relative all'istruzione scolastica, all'educazione degli adulti.

4. I Comuni formulano altresì proposte ai fini dell'esercizio, da parte dello Stato, delle funzioni di cui alle lettere a) ed e) dell'art. 149, comma 3 del decreto e del diritto di prelazione di cui alla lettera c) del medesimo.

...>>

Vista la L.R. 1 febbraio 1995 , n. 14 concernente disciplina degli atti e delle procedure della programmazione e degli interventi finanziari regionali nei settori delle attività e dei beni culturali ed in particolare:

- art. 3 comma 2;
- art. 4 commi 2, 3 e 4;
- art. 6;

Visto il codice deontologico ICOM che determina gli standard di qualità e di risorse per i musei;

Visti i criteri tecnico scientifici e standard per i musei elaborati dal gruppo di lavoro costituito con DM 25.07.200 dal Ministero per i beni e le attività culturali tradotti nel D.M. 10.05.2001 atto di indirizzo sui criteri tecnico scientifici e sugli standard di funzionamento e di sviluppo dei musei (art. 150 comma 6 del D.Lgs., n. 1112/1998);

Visto il Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della Legge 26 luglio 2002, n. 137) per le parti che istituiscono obblighi amministrativi nei confronti dei Comuni in materia di sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro proprietà; in materia di istituti e luoghi della cultura e loro accesso e fruibilità, in materia di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica;

Considerato che la Comunità Montana Amiata Grossetano ha già formato ed approvato e finanziato un progetto teso a costituire il Sistema Museale dell'Amiata Grossetano ed in tale contesto ne ha approvato con deliberazione consiliare, nr. 5 del 25.05.2004 il Regolamento comprensoriale;

Considerato altresì che;

- che l'art.11 della Legge n. 97 del 31 gennaio 1994 "Nuove disposizioni per le zone montane" attribuisce alle Comunità Montane il compito di promuovere l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, prevedendo per i Comuni la possibilità di delegare alle

Comunità Montane i più ampi poteri per lo svolgimento di funzioni proprie e la gestione dei servizi;

- che l'art. 27 del d.lgs., n. 267/2000 prevede tra i compiti istituzionali della Comunità Montana – Unione dei Comuni la gestione associata dei servizi e funzioni comunali;
- che i Sindaci dei Comuni della Comunità Montana Amiata Grossetano ai sensi della L.R., n. 40/2001 e DGRT. 422/2002 hanno individuato il livello ottimale per la gestione di funzioni e servizi in modo associato nell'area geografica corrispondente al territorio della Comunità Montana Amiata Grossetano ed hanno individuato la Comunità Montana quale gestore unico dei servizi svolti in forma associata;

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale Toscano 17.12.2003 , nr. 225 “Programma di riordino territoriale” con la quale tra l'altro si definiscono all'allegato (B) i livelli ottimali ed i programmi di gestione associata compreso il livello ottimale Amiata Grossetano.

Inoltre all'allegato “C” si elencano le gestioni associate sostenute da contributo ex L.R., n. 40/2001;

Vista la deliberazione della G.R.T., n. 238 del 22.03.2004 con la quale si individuano i procedimenti amministrativi delle attività e dei servizi oggetto delle gestioni associate di cui all'allegato “C” della D.C.R.T. 17.12.2003, n. 225;

Vista la deliberazione G.R.T., n. 273 del 22.03.2004 di oggetto “Modalità di attuazione del programma di riordino territoriale approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 17.12.2003, nr. 225”;

Vista la deliberazione della G.R.T., n. 601 del 28.06.2004 con cui si recano modificazioni alle deliberazioni G.R.T., n. 238 , n. 273 del 22.03.2004 concernenti le incentivazioni delle gestioni associate di cui al programma di riordino territoriale;

Visto il Decreto Dirigenziale della G.R.T., Direzione Generale della Presidenza, nr. 2732 del 14.05.2004 di oggetto “ Deliberazione G.R.T. 22.03.2004, n. 273. Termini e modalità per la presentazione della domanda di contributo annuale per la gestione associata di gestioni e servizi comunali”;

Dato atto :

- che l'istituto giuridico tipico con il quale attuare la volontà di gestione del servizio attraverso la Comunità Montana è quello della convenzione, così come previsto dall'art. 30 del d.lgs.. 267/2000;
- che la stipula della convenzione , per la gestione associata per lo svolgimento delle funzioni in materia di servizi e interventi per l'educazione degli adulti attraverso la Comunità Montana , deve sostanziare l'accordo tra gli Enti definendo l'incontro delle volontà nel

muovere dal presupposto che lo svolgimento delle specifiche funzioni in questione richiede un superiore e comune livello di coordinamento delle azioni esplicate dai singoli Enti e che pertanto occorrerà adottare un regolamento comune per tutto il territorio comunitario;

- che pertanto, mediante la convenzione che mette in essere l'accordo tra i Comuni interessati e la Comunità Montana in ordine alla gestione associata del servizio di cui trattasi, occorre regolare le questioni patrimoniali e procedurali, nel riconoscimento che debba essere la Comunità Montana ad operare per conto dei Comuni, al fine del perseguimento del comune interesse;
- che la convenzione in concreto deve stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, la partecipazione e l'informazione degli utenti, i rapporti finanziari tra convenzionati ed i reciproci obblighi e garanzie;
- che i Consigli Comunali, nel manifestare la volontà di conferire la delega alla Comunità Montana Amiata Grossetano, e la Comunità Montana stessa, nel manifestare l'accettazione della delega da parte dei Comuni devono deliberare conseguentemente:
  - a) di approvare lo schema di convenzione che stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
  - b) di trasferire in virtù di quanto negoziato con la convenzione, alla Comunità Montana Amiata Grossetano, nella materia oggetto della convenzione, i poteri di agire originariamente riconosciuti dall'ordinamento privato e pubblico al Comune, compresa la programmazione ed il potere regolamentare;
  - c) che la Comunità Montana assolverà alle funzioni delegate attraverso le competenze dei propri organi e soggetti, così come indicato dalla Legge e dallo Statuto, e con il personale proprio o comunque con quello indicato dalla convenzione;
  - d) che la convenzione di cui al precedente punto a) sia stipulata in forma di scrittura privata dai Sindaci, dei Comuni e dal Presidente della C.M. nella loro competenza di rappresentanti legali degli Enti di appartenenza, ai quali, i rispettivi Consigli Comunali e l'Assemblea della C.M., hanno rilasciato il più ampio mandato;
  - e) di ripartire le spese di gestione secondo quanto previsto dalla schema di convenzione, sulla base di una previsione di spesa annuale e pluriennale.
  - f) di riconoscere, anche ai sensi dell'art. 32 comma 5) del Decreto Legislativo 267/2000 applicabile alle Comunità Montane in virtù dell'art. 28 comma 7) stesso Decreto Legislativo, alla Comunità Montana la titolarità delle seguenti risorse finanziarie:
    - ogni diritto attinente l'attività;

- la riscossione degli eventuali contributi erariali D.M., n. 328/2001;
- la riscossione del contributo regionale L.R., n. 40/2001;
- ogni risorsa derivante ai Comuni per interventi nella materia oggetto della convenzione comprese quelle derivanti dai procedimenti sanzionatori;

TUTTO CIO' PREMESSO ;

VISTI gli artt. 24, 27, 28, 30, 33, 42 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

VISTO l'art.11 della L. 97/94;

VISTA la L.R., n. 82/2000;

**Si conviene e si stipula quanto segue:**

**Art. 1**

**Premesse**

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle parti.

**Art. 2**

**Oggetto**

Le parti contraenti gestiranno in forma associata le funzioni in materia di MUSEI (livello minimo di integrazione) di cui alla lettera E1) dell'allegato "C" alla D.C.R.T., n. 225/2003 concernente le funzioni comunali dei musei .

La delega comporta che alla Comunità Montana sia affidato lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) organizzazione e gestione del servizio e del personale adibito ai musei;
- b) gestione del patrimonio (reperimento , acquisizione , conservazione e custodia);
- c) cura del servizio all'utenza;
- d) tenuta e aggiornamento dell'inventario;
- e) gestione delle risorse finanziarie;
- f) predisposizione di una regolamentazione , che definisca oltre alle regole di funzionamento , le modalità di accesso ai servizi, garantendo adeguate opportunità in tutti i Comuni associati;
- g) definizione delle eventuali carte dei servizi.

In particolare la delega riguarda:

Ø la gestione associata dei musei comunali che comporta oltre alle attività di cui al comma precedente, lo svolgimento diretto, nel rispetto della legge regionale, n. 89 del 1990 e tenuto conto degli standard di funzionamento per il settore museale , delle funzioni e delle attività seguenti:

- a) l'apertura al pubblico;

- b) l'informazione , la comunicazione e la promozione per i musei e le raccolte e per il patrimonio in essi contenuto;
- c) l'attivazione dei servizi al pubblico;
- d) l'attivazione di strutture e servizi per la conservazione , la custodia e la sicurezza dei beni;
- e) l'istituzione e la tenuta di appositi inventari e cataloghi, nei quali siano indicati tutti i beni di proprietà e comunque disponibili;
- f) la redazione e l'aggiornamento degli statuti e regolamenti museali vigenti.

La gestione associata è compatibile con le altre forme di coordinamento in rete dei servizi, previste dalle vigenti leggi regionali in materia.

### **Art. 3**

#### **Modalità**

La gestione avverrà direttamente attraverso la Comunità Montana individuata quale ente capofila che provvederà all'organizzazione del servizio in tutto il territorio della Comunità Montana.

### **Art. 4**

#### **Impegni**

Le parti contraenti :

- § individuano di comune accordo la sede principale di svolgimento del servizio nella sede della Comunità Montana;
- § si impegnano a rispettare i procedimenti necessari all'organizzazione del servizio stabiliti dalla Comunità Montana;
- § si impegnano ad individuare in ogni ente un responsabile di riferimento organizzativo;
- § danno atto che in virtù di quanto negoziato con la convenzione, sono trasferiti alla Comunità Montana Amiata Grossetano, nella materia oggetto della convenzione, i poteri di agire originariamente riconosciuti dall'ordinamento privato e pubblico al Comune, compresa la programmazione ed il potere regolamentare;
- § La Comunità Montana assolverà alle funzioni delegate attraverso le competenze dei propri organi e soggetti, così come indicato dalla Legge e dallo Statuto ed in particolare provvederà a:
  - a) Tutte le competenze amministrative decisorie e delle attività attinenti i servizi, le attività e gli interventi in luogo degli uffici dei singoli Comuni;
  - b) Tutte le competenze amministrative decisorie di organizzazione e direzione dei servizi erogati e delle attività e degli interventi realizzati, anche mediante affidamenti a terzi,

§ danno atto che la Comunità Montana attraverso la propria struttura organizzativa e tecnica assumerà la funzione di segreteria tecnica alla Conferenza dei Sindaci e di ogni altro organismo rappresentativo necessario alla formazione della programmazione triennale di area legata agli interventi previsti dalla presente delega;

§ Riconoscono alla Comunità Montana il rimborso di tutte le spese di gestione necessarie all'espletamento del servizio secondo una previsione di spesa deliberata annualmente in sede di Conferenza dei Sindaci o di rapporti negoziali diretti tra Comunità Montana e Comuni allorché non tutti i Comuni aderiscono alla gestione associata;

§ Riconoscono, anche ai sensi dell'art. 32 comma 5) del Decreto Legislativo 267/2000 applicabile alle Comunità Montane in virtù dell'art. 28 comma 7) dello stesso Decreto legislativo, alla Comunità Montana la titolarità delle seguenti risorse finanziarie:

- ogni risorsa derivante ai Comuni per interventi relativi allo svolgimento di funzioni nelle materie relative alla delega;
- eventuali altre risorse destinate alla gestione del servizio che la Comunità Montana pertanto è legittimata a riscuotere;
- ogni diritto attinente l'attività;
- la riscossione degli eventuali contributi erariali D.M., n. 328/2001;
- la riscossione del contributo regionale L.R., n. 40/2001;

§ Dispongono che le risorse di cui al precedente paragrafo, compreso il contributo regionale incentivante relativo alla L.R., n. 40/2001, devono essere impiegati per la gestione associata dei servizi e funzioni comunali.

#### **Art. 5**

##### **Indicatori di monitoraggio**

Le parti contraenti individuano quali indicatori di monitoraggio:

il numero complessivo di utenti;

la rilevazione di dati di efficienza ed efficacia della struttura comprensoriale (costo complessivo del servizio, costo per utente).

Ulteriori elementi di monitoraggio potranno essere indicati dall'assemblea della Comunità Montana;

#### **Art. 6**

##### **Vigilanza attuazione e controllo**

La vigilanza l'attuazione ed il controllo sul rispetto della presente convenzione verrà effettuata dall'assemblea della Comunità Montana.

## **Art. 7**

### **Durata**

La presente convenzione ha la durata di anni cinque dalla data di stipula e si intende tacitamente rinnovata se non interviene disdetta, da una delle parti entro sei mesi dalla scadenza, o salvo verifica in base all'attuazione delle disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative dei Comuni di cui alla L.R. 40 del 16/08/2001 o a nuove disposizioni legislative che dovessero intervenire. La Convenzione vincola immediatamente la Comunità Montana Amiata Grossetano ad organizzare il servizio ed a mettere a disposizione locali idonei alla svolgimento dello stesso e le attrezzature informatiche necessarie.

## **Art. 8**

### **Principi**

L'organizzazione in forma associata deve essere sempre improntata ai seguenti principi:

- Ø massima attenzione alle esigenze dell'utenza;
- Ø preciso rispetto dei termini e anticipazioni degli stessi, ove possibile;
- Ø rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative;
- Ø divieto di aggravamento del procedimento e perseguimento costante della semplificazione del medesimo, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
- Ø standardizzazione della modulistica e delle procedure;
- Ø costante innovazione tecnologica, tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza, anche mediante l'introduzione della firma elettronica, ed al miglioramento dell'attività di programmazione.

## **Art. 9**

### **Recessione**

I Comuni associati possono recedere dalla presente Convenzione solamente a decorrere dal quarto anno e comunque con un preavviso di almeno tre mesi, fatta salva la disciplina di cui al precedente art. 7.

## **Art. 10**

### **Controversie**

E' costituito un Collegio arbitrale sull'esecuzione della convenzione stessa, nominato dalla Conferenza dei Sindaci al suo interno, formato da tre componenti.

Il Collegio arbitrale viene rinnovato alle scadenze previste per il rinnovo della convenzione.

I contraenti della convenzione possono contestare al Collegio Arbitrale eventuali inadempienze alla

convenzione stessa.

Il Collegio Arbitrale, esperiti gli opportuni accertamenti, qualora verifichi un'inadempienza alla convenzione, sentita la parte a cui si contesta l'inadempienza, fissa i termini e le modalità per il ripristino delle condizioni previste dalla convenzione stessa.

Trascorso inutilmente il termine concesso, il Collegio Arbitrale, decide sull'esclusione o meno dalla convenzione del contraente di cui viene contestata l'inadempienza.

Il Collegio Arbitrale di cui al presente articolo decide ai sensi dell'art. 806 e segg. del Codice di procedura Civile. Le decisioni emesse dal Collegio sono definitive e sono impugnabili solo per nullità e per revocazione avanti all'Autorità Giudiziaria. Si applicano pertanto le norme previste dagli art. 806 e segg. del Codice di Procedura Civile.

### **Art. 11**

#### **Pagamenti**

I Comuni liquideranno alla Comunità Montana la quota annuale di loro competenza in rate annuali posticipate entro il mese di Febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Il Presidente della Comunità Montana, trascorso infruttuosamente il termine sopraindicato, previa diffida, chiederà al competente Organo Regionale la nomina del Commissario "ad actus" presso l'Ente inadempiente per l'emissione del mandato d'Ufficio, per un importo maggiorato delle spese e degli interessi, pari al tasso ufficiale di sconto.

### **Art. 12**

#### **Procedimenti**

Ai procedimenti messi in essere dalla Comunità Montana per il raggiungimento dei fini convenuti, si applicano le norme contenute nel Decreto Legislativo 267/2000 e la Legge 7 Agosto 1990, n. 241, concernente la partecipazione ed il diritto di accesso.

### **Art. 13**

#### **Garanzie**

La gestione associata, a prescindere dalla misura delle quote di compartecipazione di tutti gli enti deleganti, deve assicurare la medesima ed identica cura e salvaguardia degli interessi di tutti gli Enti partecipanti indistintamente.

Si conviene che ciascun Ente delegante ha diritto di sottoporre direttamente alla Comunità Montana proposte e problematiche attinenti l'attività convenuta.

La risposta o le decisioni conseguenti adottate dagli organi della Comunità Montana secondo la loro competenza statutaria, devono pervenire all'Ente richiedente entro il termine di giorni 90 dalla data

di ricevimento della proposta o della richiesta.

Il Presidente della Comunità Montana, prima di sottoporre all'Assemblea consiliare provvedimenti inerenti questioni relative all'oggetto della convenzione che abbiano per loro natura la caratteristica di atti fondamentali, di normazione regolamentare o comunque di indirizzo, può rivolgersi alla Conferenza dei Sindaci per acquisirne un parere facoltativo e non vincolante.

#### **Art. 14**

##### **Informazioni**

Le deliberazioni fondamentali ed i provvedimenti dell'Assemblea della Comunità Montana riguardanti l'argomento oggetto di convenzione debbono essere trasmessi, a cura del Segretario della Comunità Montana a tutti gli Enti deleganti entro venti giorni dalla loro adozione.

Inoltre, qualora un Consiglio Comunale le richieda, dovranno essere trasmesse agli Enti deleganti, tutte le deliberazioni ed i provvedimenti di gestione adottati dalla Giunta Esecutiva della Comunità Montana in ordine alla attività amministrativa riguardante l'oggetto della convenzione.

Gli Enti locali partecipanti sono tenuti a trasmettere tempestivamente alla Comunità Montana le deliberazioni e gli atti che, comunque, possono avere attinenza con le attività per le quali è stipulata la presente convenzione.

#### **Art. 15**

##### **Bollo**

La presente scrittura privata gode dell'esenzione del bollo ai sensi del D.P.R. 26 Ottobre 1972, n. 642 Allegato B art. 16 nel testo integrato e modificato dall'art. 28 D.P.R. 30 Dicembre 1982, n. 955 e D.M. 20 Agosto 1992.

#### **Art. 16**

##### **Registro**

Per la presente scrittura privata non vi è obbligo di chiedere la registrazione ai sensi del comma 1) della Tabella "Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione" allegata al D.P.R. 26 Aprile 1986, n. 131.

#### **Art. 17**

##### **Clausola di rinvio**

Ogni funzione attribuita ai Comuni deleganti, nella materia disciplinata dalla convenzione, dallo "*jus supervenies*" rientra automaticamente nell'area delle funzioni delegate.

La Conferenza dei Sindaci con proprio verbale darà atto della integrazione della delega.

*Atto redatto dal Segretario Generale della Comunità Montana, nella sede della stessa, letto e sottoscritto dai contraenti e dagli stessi approvato pienamente per essere in tutto conforme alle loro volontà, atto che si compone di n.21 pagine che viene firmato dalle parti.*

p. LA COMUNITA' MONTANA  
IL PRESIDENTE

p. I COMUNI  
I SINDACI